

N. R.G. 1785/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1785/2022** promossa da:

M.E. (C.F. ...) con il patrocinio dell'**Avv. G.B.** (...) del Foro di ..., elettivamente domiciliato in via ... presso il difensore

ATTORE/OPPONENTE

contro

ENTE (C.F. ...) con sede in ... alla via ... n ..., subentrata a titolo universale negli interessi e nei diritti e nei rapporti attivi e passivi, anche processuali dell'E.S.R. spa, per effetto del Decreto Legge n 193 del 22.10.2016, convertito nella Legge n 225 del 1.12.2016, giusta procura speciale del dott M.D.L., Notaio in ..., Repertorio n ..., raccolta n ..., del 05.07.2017, con il patrocinio dell'**Avv. S.D.I. del Foro di ...** (CF ...) elettivamente domiciliato in Via ... presso il difensore (...)

CONVENUTA/OPPOSTA

Oggetto:

opposizione ad intimazione di pagamento

Conclusioni:

all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/9/2024 le parti hanno concluso, come da verbale, con concessione alle stesse dei termini di cui all'art 190 c.p.c. a decorrere dal 10-11- 24.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. presentato dinanzi a questo Tribunale, M.E. si opponeva alla intimazione di pagamento n. Z notificata in data 19.04.2022 per l'importo complessivo di € 40.722,51.

Esponeva che in particolare, l'intimazione è riferita alle seguenti cartelle esattoriali:

- **cartella esattoriale n. 1 notificata il 03.09.2005 per € 3.898,54** a titolo di recupero multe e ammende relative all'anno di riferimento del debito 2004;
- **cartella esattoriale n. 2 notificata il 10.09.2008 per € 368,53** a titolo di recupero crediti relativi all'anno di riferimento del debito 2008;
- **cartella esattoriale n. 3 notificata il 25.08.2009 per € 1.784,03** a titolo di recupero spese processuali relative all'anno di riferimento del debito 2008;
- **cartella esattoriale n. 4 notificata il 09.05.2011 per € 34.292,79** a titolo di recupero sanzioni amministrative relative all'anno di riferimento del debito 2007;
- **cartella esattoriale n. 5 notificata il 13.06.2016 per € 135,88** a titolo di recupero sanzioni amministrative relative all'anno di riferimento del debito 2011.

Eccepiva anzitutto l'opponente che l'intimazione di pagamento era stata notificata in data 19.04.2022 con ampio decorso del termine di prescrizione ex artt. 2946 e 2948 c.c. Sul punto richiamava il pacifico orientamento della Suprema Corte che ha statuito, nell'ambito della procedura di discarico tra Ente creditore e Agente della riscossione, il limite del "decorso del termine di prescrizione decennale": quindi può procedersi alle richieste di pagamento purché non sia decorso il termine decennale con conseguente declaratoria di prescrizione del debito (ex multis Cass. n. 16333/2020, Cass. n. 13418/16, n. 23397/16, n. 11335/2019.)

Assumeva inoltre che l'importo della cartella esattoriale n. 08320160001677641000 notificata il 13.06.2016 pari € 135,88, era stato pagato come da documentazione allegata

Sosteneva invece la parte opposta l'inammissibilità della opposizione in base al principio rinvenibile in numerose pronunce della Suprema Corte di Cassazione ove si specifica che in materia tributaria, l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in forza dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento,



salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta..." (Cass sez V del 11.11.2016 nr 23046 ed in particolare ordinanza n. 1901/20 della Corte di Cassazione sesta sezione civile).

Pertanto sarebbe da ritenere l'inammissibilità di ogni impugnativa nella quale non siano indicati vizi specifici relativi all'atto che si impugna.

Inoltre rilevava l'inammissibilità dell'impugnativa dell'intimazione in riferimento alla cartella n. 5 per difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. alla luce della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13913 del 05.06.2017. Con la pronuncia sopra indicata infatti la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perchè la cartella sottesa avrebbe dovuto essere oggetto di annullamento per compensazione dei crediti integra in verità una opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nella quale si fa valere una nullità "derivata" dell'atto espropriativo (sulla riconducibilità di siffatta impugnazione all'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., ex plurimis, Cass. n. 252 del 2008) e che è devoluta in ogni caso alla cognizione del giudice tributario, proprio perchè si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso. Pertanto, poiché controparte formula eccezioni relative a vizi di merito della predetta cartella ne deriva che alla luce di detta pronuncia controparte non avrebbe potuto radicare il giudizio per cui è causa innanzi al giudice ordinario ma avrebbe dovuto procedere ad una impugnativa dell'atto che assume viziato (in specie intimazione di pagamento e cartelle di pagamento) innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente.

In ogni caso, nel merito, deduceva l'opposta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.

Infatti in data 20.09.2012 l'agenzia delle entrate e riscossione provvedeva alla notifica di quattro intimazioni di pagamento nella specie la n. A (riferita alla cartella di pagamento n. 1), n. B (riferita alla cartella di pagamento n. 2), n. C (riferita alla cartella di pagamento n. 3), n. D (riferita alla cartella di pagamento n. 4). (doc. 3) In data 25.09.2013 venivano altresì notificati gli avvisi di intimazione n. E (riferita alla cartella n. 1), n. F (riferita alla cartella n. 3), n. G (riferita alla cartella n. 4). (doc. 4). Ancora in data 24.04.2017 e in data 25.01.2018 venivano notificati gli avvisi di intimazione n. H (riferito alla cartella n. 2) e n. I (riferito alle cartelle n. 1, n. 3, n. 4). (doc. 5). Come chiaramente dimostrato dalla sequenza temporale delle notifiche degli atti successivi alle cartelle di pagamento il termine di prescrizione è stato interrotto più volte dapprima con le intimazioni del 2012 e del 2013 ed infine con quelle del 2017 e 2018 nel pieno rispetto del termine quinquennale previsto per le sanzioni amministrative e del termine decennale previsto per il recupero delle spese processuali di cui alla sola cartella n. 3.



Infine, evidenziava che in data 30.04.2019 M.E. presentava presso gli sportelli di ENTE una istanza di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione ter) relativa a diverse cartelle di pagamento tra cui le cartelle n. 1 e 4 oggetto di causa. (doc. 6).

Dunque, avendo il ricorrente proceduto per le cartelle suddette all'integrale ricognizione del debito e tramite l'istanza di rateazione e definizione agevolata proceduto ad interrompere nuovamente i termini prescrizionali, andrebbe applicato l'art 2944 cod civ.

La causa è pervenuta in decisione senza alcuna istruttoria alla luce della natura documentale della controversia.

In sede di decisione va rilevato quanto segue.

Anzitutto, per quanto attiene l'eccezione di difetto di giurisdizione fondata sul rilievo che la causa sarebbe di competenza del giudice tributario con riferimento alla cartella n 5, il rilievo sembra privo di aderenza all'oggetto della stessa che attiene il mancato pagamento di contravvenzioni del codice della strada. Del tutto inconferente al caso di specie peraltro risulta la pronuncia richiamata.

Peraltro profili di incompetenza- e non già di difetto di giurisdizione- eventualmente ravvisabili non risultano in questa fase più rilevabili(art 38 cpc).

Sotto altro aspetto, le ulteriori ragioni di inammissibilità non risultano condivisibili tenendo presente quanto segue.

Vi è preliminarmente da precisare che – diversamente da quanto ex adverso sostenuto- secondo Corte di Cassazione ordinanza 17/6/24 n 16743 anche in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, il contribuente può fare valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento presupposte e quella di notifica del primo avviso di intimazione non impugnato. Nel richiamare propri precedenti sul punto (cfr. Cass. 2616/2015; Cass. 26129/2017; Cass. 1230/2020), i giudici di legittimità hanno spiegato che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, di per sé non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19, D. Lgs. n. 546/1992. Conseguentemente, l'impugnazione di tale avviso costituisce una facoltà e non un obbligo per l'interessato che, come nella specie, non ha alcun onere di impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti erariali già maturata. In relazione alla prescrizione maturata tra la cartella e il primo avviso d'intimazione per la Cassazione la mancata impugnazione di un'intimazione notificata fuori termine di prescrizione non rende definitiva la pretesa, essendo possibile al contribuente far valer la mancata interruzione della prescrizione sull'intimazione successiva. Nel caso all'attenzione della Corte il contribuente impugnava un (secondo) avviso di intimazione, emesso dall'agente della riscossione, eccependo che



diverse cartelle di pagamento, sottese all'avviso, fossero prescritte alla data in cui era stato notificato un primo avviso di intimazione.

Il giudice d'appello rigettava l'impugnativa del contribuente sostenendo che i crediti recati dalle cartelle di pagamento, non sarebbero stati prescritti. In particolare, secondo il giudice d'appello: non poteva farsi valere la prescrizione eventualmente maturata in data antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento, atteso che la stessa avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione delle menzionate cartelle; non potrebbe farsi valere la prescrizione successivamente maturata perché non era stato impugnato il primo avviso di intimazione.

La Corte di Cassazione nel decidere il caso accogliendo il ricorso del contribuente ha evidenziato alcuni principi importanti.

In particolare, confermava la correttezza dell'affermazione del giudice d'appello secondo cui non può farsi valere la prescrizione eventualmente maturata in data antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento, in quanto il contribuente deve fare valere l'eventuale prescrizione del credito maturata antecedentemente alla notificazione delle cartelle di pagamento in sede di impugnazione di dette cartelle.

Chiariva invece che, indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben poteva far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata – peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (Cass. S.U. 17.11.2016, n. 23397) – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.

L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. 11.02.2015, n. 2616; si vedano, altresì, Cass. 2.11.2017, n. 26129; Cass. 21.01.2020, n. 1230). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.

Ne consegue, secondo la Cassazione che il contribuente non aveva l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione.; l'eccezione di prescrizione, pertanto, era stata correttamente proposta in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata.



Tenuto conto di questi principi, le argomentazioni di inammissibilità della eccezione di prescrizione in sede di impugnativa dell'avviso di pagamento devono essere rigettate. Invero, la dedotta prescrizione nel nostro caso non si riferisce all'ipotesi di prescrizione maturata prima della emanazione della cartella.

Quanto ai termini di prescrizione applicabili, per completezza va rammentato che la Cassazione, a Sezioni Unite, n. 23397 del 17/11/2016, aveva sancito il principio in base al quale la mancata impugnativa della cartella esattoriale determina "la irretrattabilità del credito ma non...anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale...qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria", condiviso dalla costante giurisprudenza (ex multis Cass. n. 11335/2019). In altri termini, la prescrizione da applicare dopo la notifica della cartella di pagamento sarebbe quella prescritta dalla legge per ciascuna tipologia di credito erariale o previdenziale, sicché l'interprete è tenuto a verificare per ciascun credito il termine di prescrizione.

Invece con ordinanza n. 24106 del 27/09/2019 la Cassazione si è discostata dalla costante giurisprudenza per i crediti tributari, affermando che si possa dare seguito alla prescrizione decennale per tutti i crediti fiscali iscritti a ruolo e notificati a mezzo di una cartella di pagamento, e ciò indipendentemente dalla natura del credito fiscale (imposta locale, sanzione tributaria ecc.) e unicamente in virtù dell'esercizio del potere di riscossione da parte dell'Agente della riscossione.

Ebbene, si reputa di dover aderire al primo orientamento, più favorevole al contribuente, confermato tra l'altro da Cass con la menzionata ordinanza n 16743 del 17/6/24 che si armonizza con principi dell'ordinamento in tema di prescrizione (2945 cod civ).

Si deve dunque convenire con parte attrice circa l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale con riferimento ai debiti derivanti da multe e ammende, nonché sanzioni amministrative. Diversamente per la cartella 3 notificata il 25.08.2009 per € 1.784,03 a titolo di recupero spese processuali il termine di prescrizione applicabile è quello decennale.

Nei fatti risulta inutile affrontare il problema della interruzione dei termini di prescrizione per le cartelle che, come indicato in comparsa di costituzione, hanno costituito oggetto di richiesta di definizione agevolata. A tal proposito va evidenziato in sede di comparsa conclusionale la parte ricorrente ha sul punto dedotto che sarebbe priva di pregio l'eccezione di controparte relativa alla adesione del sig. M.E. alla definizione agevolata per le cartelle sottese all'intimazione impugnata. Ciò in quanto l'elenco allegato all'istanza prodotta da controparte, riporterebbe i riferimenti delle cartelle/atti di intimazione, con esclusivo riferimento a quelli per cui risultava possibile accedere alla



definizione agevolata e non quelli per i quali è stata effettivamente richiesta. Pertanto, essa non costituirebbe in alcun modo una ricognizione di debito, atteso che non sono state allegate/specificate espressamente le cartelle cui la definizione agevolata si riferisce.

Ebbene, preso atto della tardività dei rilievi di cui sopra, vi è da dire che dalla produzione documentale di parte resistente (doc 6) si evince la proposizione da parte dell'M.E. della richiesta di definizione agevolata, richiesta che risulta correlata ad un preciso prospetto per cui non sembra che possa revocarsi in dubbio la ricognizione, per quel che qui interessa, dei debiti inerenti le dedotte cartelle 1 e 4.

Per quanto riguarda l'importo di cui alla cartella 5, lo stesso risulta pagato avendone dato l'opponente prova documentale.

Relativamente alle residue cartelle, cartella esattoriale n. 2 notificata il 10.09.2008 per € 368,53 a titolo di recupero crediti relativi all'anno di riferimento del debito 2008 e cartella esattoriale n. 3 notificata il 25.08.2009 per € 1.784,03 a titolo di recupero spese processuali relative all'anno di riferimento del debito 2008 vi è da dire che la dedotta interruzione della prescrizione non risulta provata dalla confusa e poco chiara documentazione prodotta da parte convenuta allegata sub 2, 3,4. Peraltro le notifiche eseguite in via telematica prodotte sub 5 che pur sembrano riferirsi alle stesse non sono complete non essendo state prodotte sia ricevuta di consegna che di accettazione, mancando quest'ultima.

Alla luce di quanto sopra, si perviene ad un accoglimento parziale dell'opposizione all'intimazione, nella parte relativa alle ultime tre menzionate cartelle in quanto i crediti portati dalle cartelle esattoriali n. 2 e n 3 sono prescritti, mentre l'importo di cui alla cartella 5 è stato pagato.

Per il resto l'opposizione viene rigettata.

Stante il parziale accoglimento dell'opposizione, appare congruo compensare le spese

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta l'opposizione all'intimazione di pagamento n. Z notificata in data 19.04.2022 relativamente alla parte riferita alle cartelle **4 notificata il 09.05.2011 per € 34.292,79** e **1 notificata il 03.09.2005 per € 3.898,54**, mentre l'accoglie relativamente alle cartelle **esattoriali n. 2 notificata il 10.09.2008 per € 368,53**, **3 notificata il 25.08.2009 per € 1.784,03**, **5 notificata il 13.06.2016 per € 135,88**, che annulla.



Compensa le spese

Pescara, 20 febbraio 2025

Il Giudice
dott. Rossana Villani

